

Ai gentili clienti
Loro sedi

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Premessa

Con il D.Lgs. 192/212 **il governo ha anticipato l'adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE** (la cui attuazione era prevista per il prossimo 16.03.2013) prevedendo che **dal 01.01.2013 il termine legale dei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra imprese e pubbliche amministrazioni è fissato a 30 giorni (1).**

Le nuove disposizioni, in buona sostanza, **vogliono evitare che i ritardi nel pagamento** (soprattutto delle Pubbliche Amministrazioni) **danneggino le imprese che hanno fornito beni e prestato servizi in cambio di un corrispettivo.** Nel caso di imprese di minori dimensioni, infatti, è frequente l'ipotesi in cui il ritardo nel pagamento comprometta la prosecuzione dell'attività economica in maniera irreversibile.

Le nuove disposizioni in materia di termini di pagamento hanno posto alcuni dubbi in riferimento al loro ambito di applicazione: come noto, infatti, il D.Lgs. n.192/2012 ha modificato le previgenti disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2002, che trovavano applicazione solamente in riferimento alla fornitura di merci e servizi, mentre la nuova disciplina che recepisce la direttiva 2011/7/UE prevede anche l'applicazione dei nuovi termini di pagamento anche ai lavori pubblici.

Il dubbio è stato superato in via interpretativa dal **Ministero dello Sviluppo** che con la **circolare del 23.01.2013** ha chiarito che i nuovi termini di pagamento si applicano anche in caso di affidamento di lavori pubblici.

Ambito di applicazione

¹¹ Le nuove disposizioni, in particolare, modificano il D.Lgs. n. 231/2002, in materia di termini di pagamento.

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 192/2012 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31.10.2012 prevedono, quale ambito di applicazione, "**ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale**".

OSSERVA

Per **transazioni commerciali** si intendono i **contratti**, comunque denominati, **tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.**

In via interpretativa, il Ministero dello Sviluppo ha ritenuto applicabile la nuova disciplina dei termini di pagamento anche ai lavori pubblici, così come prevedeva originariamente la direttiva 2011/7/UE, che il D.Lgs. n.192/2012 si è apprestato a recepire.

Le disposizioni sui termini di pagamento, però, **non trovano applicazione nei seguenti casi:**

- **debiti oggetto di procedure concorsuali aperte** a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla **ristrutturazione** del debito;
- **pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.**

Le disposizioni si applicano in riferimento ai **contratti stipulati a partire dal 01.01.2013.**

TABELLA RIASSUNTIVA – AMBITO DI APPLICAZIONE

| | |
|-----------------------|--|
| Si applica.. | Ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. |
| A partire da.. | Contratti stipulati a partire dal 01.01.2013. |

Termini di pagamento per i rapporti privato/PA

Ai fini della decorrenza degli interessi moratori, per i rapporti intrattenuti con la PA, **si applicano i seguenti termini:**

- **trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.** Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;**

- **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi**, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è **anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi**;
- **trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali**, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

I **termini di 30 giorni** di cui sopra **sono raddoppiati**:

- ↳ per le **imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333** ⁽²⁾;
- ↳ per gli **enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine**.

| SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI – TERMINI | |
|---|---|
| Transazioni commerciali tra imprese e P.A. | <p>Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello di 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni.</p> <hr/> <p>La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.</p> |

Termini di pagamento applicabili ai rapporti privato/privato

Il provvedimento, inoltre, effettua alcune altre distinzioni tra le disposizioni applicabili in materia di termini di pagamento ai rapporti tra imprese e quelle tra imprese e pubbliche amministrazioni, intendendo per quest'ultime anche i soggetti di diritto privato che svolgono attività per la quale sono tenuti al rispetto della disciplina sui contratti pubblici:

² Il decreto legislativo 333/2003 assicura la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche mediante la documentazione: delle assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate, delle assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari, della utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, il decreto, inoltre, assicura che la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata risulti correttamente documentata da tale contabilità, in modo che emergano chiaramente: i costi e i ricavi relativi alle distinte attività, i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività.

SOGGETTI PRIVATI – TERMINI

Transazioni commerciali tra imprese

Nelle transazioni commerciali tra imprese **le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di 30 giorni di cui abbiamo detto sopra.** Termini superiori a **sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore devono essere pattuiti espressamente.**

La clausola relativa al termine deve essere **provata per iscritto.**

Altri particolari

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, **dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.** Resta ferma la facoltà delle parti di **concordare termini di pagamento a rate.** In tali casi, **qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata,** gli **interessi e il risarcimento** previsti dal presente decreto sono **calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.**

Viene, inoltre, stabilito che, quando è prevista una **procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi,** essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo, in ogni caso, deve essere provato per iscritto.

TABELLA RIASSUNTIVA

| | Transazione impresa/impresa | Transazione impresa/PA |
|--|--|--|
| Termine ordinario | 30 giorni ⁽³⁾ | 30 giorni 60 giorni per Enti tenuti alla trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 333/2003 e per gli enti che forniscono assistenza sanitaria |
| Termini non superiori a 60 giorni | Devono essere pattuiti per iscritto | Devono essere giustificati dall'oggetto del contratto, dalla sua natura o dalle |

³ **30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento.** Sul punto il comma 2, lett. a) del citato art. 4, dispone che: *"Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento"*;

✓ **30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi,** quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest'ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi;

✓ **30 giorni dall'accettazione / verifica** (prevista dalla Legge o dal contratto) **della conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento "in epoca non successiva a tale data".**

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | condizioni esistenti. |
| | | Devono essere pattuiti per iscritto |
| Termini superiori a 60 giorni | Non devono essere gravemente iniqui | Nessuna ipotesi |
| | Devono essere pattuiti per iscritto | |

Interessi

Gli interessi moratori, secondo quanto stabilito dal decreto, sono **determinati nella misura degli interessi legali di mora** (tasso BCE aumentato di 8 punti percentuali). Nelle **transazioni commerciali tra imprese**, però, è **consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso**.

Il **tasso di riferimento** è così determinato:

- per il **primo semestre** dell'anno cui si riferisce il ritardo, **è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;**
- per il **secondo semestre** dell'anno cui si riferisce il ritardo, **è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.**

Il creditore, salvo nel caso in cui il debitore dimostra che l'impossibilità della prestazione non sia a lui imputabile, ha diritto anche al **rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte**. Inoltre, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un **importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno**.

OSSERVA

E' fatta salva la prova del maggior danno, che **può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito**.

Condizioni e clausole inique

Secondo quanto stabilito dal decreto, **le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore**.

OSSERVA

In riferimento a tale disposizione, il D.Lgs. stabilisce che sono applicabili le seguenti disposizioni:

- **art. 1339 cc**, secondo cui *"le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole*

difformi apposte dalle parti”;

→ **art. 1419 cc**, secondo cui *“la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.*

Viene stabilito, inoltre, **che il giudice dichiara**, anche d'ufficio, la **nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza**, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, **l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.**

Si considera gravemente iniqua:

- la clausola che **esclude l'applicazione di interessi di mora**. Non è ammessa prova contraria.
- la clausola che **esclude il risarcimento per i costi di recupero**.

OSSERVA

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione **è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO